

DELIBERA N. 98/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno” nei confronti della
società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale
“Canale 5”) per la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e dell’articolo 7
della Delibera n. 84/06/CSP
(programma “Matrix”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 maggio 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTO l’esposto a firma dell’onorevole Marco Beltrandi e del senatore Gerardo Labellarte in qualità responsabili dell’informazione de “La Rosa nel Pugno” pervenuto in data 22 maggio 2006 (prot. n. 0021905), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, in materia di elezioni regionali, provinciali e comunali, da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., relativamente alla scarsa partecipazione, nel periodo compreso tra l’11 aprile e il 18 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo del programma “Matrix” in onda sull’emittente per la radiodiffusione

televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione all'esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota in data 22 maggio 2006, prot. n. 0021931), pervenute in data 23 maggio 2006 (prot. n. 0022458), nelle quali la concessionaria ha eccepito:

- a) l'improcedibilità della denuncia, in quanto inoltrata oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla prima delle trasmissioni oggetto di segnalazione, e per genericità, in quanto priva della indicazione della data e dell'edizione di ciascuna delle trasmissioni contestate;
- b) nel merito:
 - il programma “Matrix” ha ospitato due rappresentanti del soggetto politico esponente nella puntata del 10 aprile 2006, che non si ha ragione di escludere dal periodo di osservazione, in quanto a tale data era già fissata la data delle consultazioni amministrative ed erano stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei comuni indicati nel preambolo della delibera n. 84/06/CSP; e inoltre, in successive puntate sono stati oggetto di servizio altri rappresentanti dello stesso soggetto politico;
 - il tempo attribuito al soggetto politico denunciante rientra nel computo del tempo, che risulta preponderante, attribuito allo schieramento di centrosinistra, e inoltre lo stesso ha beneficiato della attribuzione degli spazi regolamentari nei programmi di comunicazione politica;
 - inoltre, l'attribuzione di tempi all'interno dei programmi di informazione e di approfondimento secondo criteri di parità di trattamento è limitato allo spazio riservato negli stessi programmi alla trattazione di temi attinenti alle elezioni amministrative: e il programma in questione fino alla data delle controdeduzioni non ha mai trattato temi relativi alla competizione elettorale;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero II, della delibera n. 84/06/CSP, in quanto risulta aver presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che, alla stregua dell'articolo 7, comma 1, della delibera n. 84/06/CSP, i programmi di informazione debbono *“garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva”* e che, in base alla lettera c) dello stesso comma, *“nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di*

opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'articolo 2, in forma di equilibrato contraddittorio”;

CONSIDERATO che il programma di approfondimento “Matrix” irradiato dall'emittente televisiva “Canale 5”, oggetto dell'esposto, ricondotto sotto la responsabilità di testata giornalistica, risulta caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo un programma informativo identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che, dai dati di monitoraggio forniti dalla società ISIMM Ricerche, a rappresentanti della lista esponente risulta nel periodo considerato (11 aprile-19 maggio) essere stato attribuito nel programma di approfondimento informativo oggetto dell'esposto un tempo di parola complessivo di cinque secondi, pari allo 0,02% del totale del tempo di parola attribuito a rappresentanti di soggetti politici nel complesso delle puntate del programma in questione;

CONSIDERATO che, in base alla disciplina derivante dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP, il criterio della parità di trattamento si applica alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo nei casi in cui negli stessi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche direttamente connesse a temi programmatici della competizione elettorale; diversamente, la partecipazione di esponenti di soggetti politici deve trarre giustificazione dall'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di carattere giornalistico legati alla attualità della cronaca;

CONSIDERATO, pertanto, che nel periodo considerato, nella trasmissione di approfondimento informativo oggetto di segnalazione, non risultano essere stati trattati argomenti di immediata e diretta rilevanza elettorale, e che pertanto la partecipazione eventuale di soggetti politici deve ritenersi soggetta esclusivamente al fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, non avendo luogo l'applicazione del criterio della parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti alla consultazione elettorale;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della citata delibera n. 84/06/CSP;

RITENUTA, peraltro, l'opportunità di richiamare l'attenzione della società concessionaria sul doveroso rispetto del criterio di parità di trattamento, e dunque sull'obbligo di garantire adeguata rappresentazione alle posizioni di tutti i soggetti politici concorrenti alle consultazioni amministrative, nei programmi di informazione e di approfondimento informativo che dovessero andare in onda su temi legati alla consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, commi 1 e 15, della delibera n. 84/06/CSP del 22 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli esposti di cui in premessa;
2. di richiamare l'attenzione della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, sul criterio di parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, da osservare nelle trasmissioni di informazione e di approfondimento informativo che trattino temi di immediata rilevanza rispetto alla consultazione elettorale amministrativa del 28 e 29 maggio 2006.

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ed a “La Rosa nel Pugno” in qualità di soggetto politico esponente.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti